



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

riunito in composizione dei sottoscritti magistrati:

dott. Sergio Rossetti Presidente

dott. Francesco Pipicelli Giudice rel.

dott. Rosa Grippo Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per reclamo ex art. 12 comma 2 della legge n. 3 del 2012 ed ex artt. 737 ss. c.p.c., avverso il decreto di inammissibilità del giudice relatore in data 11.1.2020, pronunciato nella procedura di sovraindebitamento n. **179/2019** – liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge n. 3/2012, Organismo di Composizione della Crisi Avv. FABIO CESARE - promosso da:

M. [REDACTED] L. [REDACTED] S. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA DONATELLA BERETTA (c.f. BRTMDN62L65F205W) e dall'Avv. GIANFRANCO BENVENUTO (c.f. BNVGFR57C26D612V), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano Via Comelico 3;

parte reclamante

1. La carenza del requisito soggettivo in ragione della qualifica del ricorrente.

Il giudice di prime cure, con rinvio alla relazione dell'OCC, ha evidenziato in esordio che il ricorrente aveva maturato un debito di € 465.637,51, avendo sistematicamente omesso il pagamento di debiti erariali e previdenziali “*riconducibili prettamente all'attività esercitata in ragione della partita IVA*”, traendone la sintetica conseguenza che “*l'esposizione debitoria è riconducibile all'attività di libero professionista ed a quella di socio illimitatamente responsabile della società poi cancellata*” e concludendo per la “*non accessibilità per il ricorrente alla disciplina di cui alla*



L. n. 3/2012 invocata nel ricorso”, partendo dunque dal presupposto che soltanto la persona fisica-consumatore potrebbe far ricorso allo strumento di regolazione della crisi in esame, vale a dire la liquidazione del patrimonio.

In realtà, la distinzione tra figura del consumatore e di colui che invece abbia contratto debiti esclusivamente per scopi inerenti (e non estranei) alla propria attività libero professionale o imprenditoriale rileva solo ai fini dell’accesso alternativo al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi, ma non ha riflessi giuridici ai fini dell’accesso alla liquidazione del patrimonio, atteso che ai sensi dell’art. 14 *ter* comma 1 legge n. 3 del 2012 è consentito richiedere la liquidazione dei propri beni in via alternativa alle altre proposte di composizione della crisi, sia del consumatore persona fisica (ex artt. 6 comma 2 lettera b) che del professionista in senso lato.

Mentre ai fini dell’accesso al piano del consumatore la legge prevede espressamente che i debiti oggetto della procedura siano estranei all’attività professionale o imprenditoriale dell’istante, tale riferimento non è rinvenibile con riferimento alla procedura di liquidazione.

Peraltro, il richiamo contenuto nell’art. 14 *ter* all’art. 7 comma 2 lettere a) e b) quanto alle condizioni di inammissibilità della proposta, fa espresso riferimento al debitore anche consumatore, riferimento da cui si desume che la liquidazione non è certamente riservata al solo consumatore.

Lo stesso art. 6, che costituisce una disciplina unitaria nella Sezione I della legge n. 3 del 2012, quale norma catalogo in ordine alle due forme alternative dell’accordo e del piano, è palesemente contrapposto e non trova applicazione nella diversa Sezione II, dedicata esclusivamente alla procedura liquidatoria dei beni del debitore, quale che sia l’origine dell’esposizione debitoria.

Del resto, anche il noto (e richiamato nel provvedimento di inammissibilità di prime cure) arresto giurisprudenziale di legittimità Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016 - laddove afferma che *“La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base*



della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012.” – costituisce una sorta di “regolamento di confini” tra la procedura di accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore, ma in parte motivazionale a pagina 8, con riferimento alla ristrutturazione del debito di origine imprenditoriale o professionale, afferma che in favore dei soggetti ai quali è precluso l’accesso al piano del consumatore, viene fatto “*salvo il ricorso (anche) per essi alla diversa procedura di composizione della crisi ex art.10 ovvero di liquidazione ex art.14ter l. n.3 del 2012*”.

Ne consegue che – per le ragioni in diritto esposte - il reclamo coglie nel segno e risulta fondato in ordine all’ammissibilità dell’accesso alla procedura di liquidazione anche da parte del ricorrente; non è pertanto carente il requisito soggettivo e la motivazione deve essere sul punto corretta.

2. Il requisito di meritevolezza e la presenza di atti in frode.

Il provvedimento reclamato sostiene “*l’assoluta assenza del requisito della meritevolezza, avendo il ricorrente sistematicamente omissso di assolvere agli obblighi tributari, fiscali e previdenziali, né potendosi ritenere “giustificata” tale condotta nell’aver destinato le somme non corrisposte nel corso degli anni al mantenimento della famiglia, dovendosi recisamente dissentire da tale prospettazione, non potendo evidentemente la legge in commento essere volta ad “autorizzare” forme indebite di “autofinanziamento” del contribuente, che decida di sostenere le spese famigliari con la sistematica omissione del versamento di imposte e tributi con evidente lesione degli interessi degli enti destinatari e, da ultimo, della collettività, non costituendo, dunque, esimente la mera e genericamente dedotta difficoltà economica*”.

Per quanto costituisca un atto grave l’omesso versamento in modo sistematico delle imposte e dei contributi previdenziali, ritiene il Tribunale che non sia espressamente rinvenibile in alcuna disposizione della Sezione II – in tema di liquidazione del patrimonio – che il debitore debba essere o risultare meritevole ai fini dell’accesso alla procedura in oggetto.

Si deve infatti in ogni caso considerare il requisito di meritevolezza non ai fini dell’accesso ed ammissione all’odierna procedura ma solo ai fini dell’esdebitazione in un momento successivo, come suggerito dall’art. 14 terdecies co. 2 legge n. 3 del 2012, laddove si afferma che “*l’esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali*”, ovvero ai sensi della lettera b), che preclude il beneficio quando nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione siano stati posti in essere atti in frode ai creditori.



Non vi è dubbio che l'auto-finanziamento, quantomeno colposo, proprio e del nucleo familiare, facendo un ricorso al credito sproporzionato e quindi privilegiando il pagamento di altre spese anche di natura familiare, rispetto all'adempimento di obblighi tributari e previdenziali, è condotta scorretta che sarà valutata ai fini del diniego dell'accesso all'esdebitazione.

Al contrario, nessuna norma espressamente preclude l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni, così come in via analogica accede sicuramente alla procedura fallimentare l'imprenditore che sia stato immeritevole, abbia commesso atti in frode ai creditori o revocabili, abbia compiuto spese anomale, ferme le azioni di responsabilità *ex art. 146 l.f.* ed il perseguimento di eventuali reati di bancarotta.

Del resto, argomentando *a contrario*, soltanto nella procedura del piano del consumatore – e non nella diversa procedura di liquidazione del patrimonio – è prevista ai fini della omologa una valutazione di meritevolezza nella formazione del debito, posto che a norma dell'art. 12 *bis* comma 3 della legge n. 3 del 2012, *“il giudice omologa il predetto piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

Tale prospettazione viene ripetuta solo con riferimento al piano del consumatore ai fini dell'accesso e non ai fini della sola esdebitazione (come è con riferimento al caso della liquidazione del patrimonio), da parte dell'art. 60 Codice della Crisi di Impresa, a norma del quale il consumatore non può accedere al piano ove abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel caso di specie, inoltre, il decreto di inammissibilità reclamato ha ritenuto conclusivamente sotto ulteriore e diverso profilo che *“nella specie, la totale omissione dei versamenti prescritti dalla legge per le causali che precedono integra una condotta (sistematica e perdurante nel tempo) fraudatoria, che ha diminuito oggettivamente la consistenza patrimoniale del debitore consumando le risorse destinate al ceto creditorio”*.

In realtà, coglie nel segno la tesi di parte reclamante laddove espone (cfr. pagina 12 del reclamo) come non si possa ritenere che la corresponsione di spese correnti per l'ordinaria amministrazione costituisca un atto di disposizione del proprio patrimonio in danno dei propri creditori, non essendovi stato in concreto un comportamento fraudolento da parte del S██████████, consistente nel celare il proprio patrimonio per sottrarsi alle legittime pretese dei creditori ovvero per arrecare loro nocumento.



In diritto, va premesso che l'ammissibilità della procedura di liquidazione trova il suo limite invalicabile nella disposizione di cui all'art. 14 *quinquies* della legge n. 3 del 2012, che al comma 1 impone preliminarmente al giudice di verificare "l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni".

Tale norma si collega alle lettere c) e d) dell'art. 14 *ter* legge n. 3 del 2012 che obbliga l'OCC a valutare nella propria relazione particolareggiata sia la solvibilità degli ultimi cinque anni che l'esistenza di eventuali atti impugnati dai creditori; la presente disposizione impone al giudice la verifica della mancanza di atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore che, se esistenti, lo rendono immeritevole dei vantaggi (non ultimo l'esdebitazione) derivanti dalla procedura liquidatoria, in ragione della loro natura oggettiva di sottrazione alla garanzia patrimoniale ed indipendentemente dalla loro connotazione decettiva ed ingannevole.

L'art. 14-*quinquies* della legge n. 3/2012, al primo comma, condiziona l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata altresì, ai sensi dell'art. 14-*terdecies*, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione, che andrà viceversa escluso.

L'ordinamento giuridico, dunque, non si limita a prevedere che l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni sia causa ostativa alla concessione dell'esdebitazione, ma prevede tale requisito anche come condizione di ammissibilità della domanda di apertura del procedimento di liquidazione.

Ciò si ricollega alla necessità (ulteriore) che la domanda del debitore sia accompagnata da una relazione dell'OCC relativa alle cause dell'indebitamento, alla diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni, alle ragioni del sovraindebitamento, al resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni ed all'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori.

L'argomentazione decisiva, sostenuta in dottrina, particolarmente convincente per spiegare il significato della disposizione, muove dalla considerazione che l'art. 14-*decies* riserva al liquidatore nominato dal giudice la legittimazione ad agire in giudizio in luogo del debitore nelle sole cause recuperatorie ("azioni volte al recupero dei beni compresi nella liquidazione"), o restitutorie e di rivendicazione ("ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare" o connessa all'amministrazione dei beni), in cui la sostituzione processuale



del liquidatore al debitore discende dallo spossessamento di quest'ultimo, mentre tra queste cause non è compresa quella revocatoria prevista dagli artt. 2901 ss. c.c., né esiste nella legge n. 3/2012 una norma equivalente a quella di cui all'art. 66 l.fall., che conferisce al curatore fallimentare la legittimazione a proseguire o iniziare in luogo dei creditori concorsuali una causa revocatoria ordinaria.

Se quindi il liquidatore non ha la possibilità di chiedere l'inefficacia, in base ad una norma analoga all'art. 66 LF, nei confronti della massa dei creditori, di eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore con effetti fraudolenti, o comunque riduttivi della garanzia patrimoniale dei creditori, come avvenuto nel caso di specie, tale disposizione normativa appare dunque logicamente coerente, in quanto non potrebbe lasciarsi la legittimazione ad agire in revocatoria in capo ai creditori, singolarmente considerati, in quanto la libera iniziativa finirebbe con l'intaccare il principio della *par condicio*, essendo la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato certamente una procedura di tipo concorsuale.

Dunque, avrebbe un senso consentire in ogni caso l'apertura della liquidazione in ottica concorsuale di tutto il patrimonio del debitore, nell'interesse dei creditori, senza alcuna considerazione dell'esistenza di atti in frode, soltanto se vi fosse una norma simile all'art. 66 LF, idonea a consentire al liquidatore di compiere azioni per reintegrare il patrimonio da eventuali lesioni del principio generale *ex art. 2740 c.c.*

In tale direzione, infatti, si muove il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che, se da un lato esclude l'assenza di atti di frode quale requisito per l'accesso alla procedura di "liquidazione controllata", dall'altro lato prevede espressamente che il liquidatore nominato possa esperire l'azione di cui all'art. 2901 c.c. ai fini della reintegrazione del patrimonio in conseguenza degli atti compiuti in frode ai creditori (v. art. 274, co. 2, CCII).

Se, quindi, nella attuale legislazione la *ratio* di fondo dell'inammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio nel caso di compimento di atti di frode risiede nella necessità di individuare un contrappeso all'assenza di una disposizione che consente di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli di quegli atti per i creditori, se ne ricava che, in assenza di atti astrattamente revocabili, il debitore possa accedere alla procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio.

Nel caso di specie, quindi - per quanto il sistematico mancato pagamento dei debiti tributari e contributivi costituisca un atto di assoluta gravità, non giustificato ed anzi aggravato dalla diffusione di tale fenomeno in ampi strati di categorie e imprese - si deve osservare che i pagamenti delle spese correnti, consistendo in atti solutori di debiti pacificamente scaduti ai sensi dell'art.



2901, co. 3, c.c., non sarebbero comunque soggetti a revocatoria, con la conseguenza che tali pagamenti non possono costituire ragione dell'inammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale.

Conclusivamente, nell'attuale legislazione, devono tenersi distinti i profili, di natura morale, relativi alla meritevolezza del debitore, quali quelli relativi all'elusione o evasione fiscale, che potranno determinare un ostacolo alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, dai requisiti di natura oggettiva relativi alla eventuale presenza di atti dispositivi del patrimonio del debitore con lesione della garanzia generica dei creditori che solo se effettivamente presenti potranno determinare l'inammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale con cui il debitore, nella sostanza, cede tutto il proprio patrimonio ai creditori.

3. L'assenza di redditi.

Il giudice di prime cure - pur mostrando di condividere l'ormai consolidato orientamento per cui si può aprire la liquidazione in assenza di attivo quali beni mobili ed immobili ma in presenza della percezione attuale e futura di flussi reddituali da lavoro dipendente - ha rilevato quale ulteriore profilo di inammissibilità, la circostanza che *“il ricorrente non solo non risulti titolare di beni immobili (essendo proprietario unicamente di una motocicletta) ma rebus sic stantibus al medesimo non sono neppure riferibili “entrate” in termini di redditi futuri da lavoro...essendo il ricorrente attualmente disoccupato sicché risulta allo stato preclusa una prognosi positiva in ordine ad un'entrata (di qualsivoglia sorta) a titolo di retribuzione, non essendo percettore di alcun reddito, in difetto di un contratto di lavoro e non risultando a tutt'oggi svolgere attività neppure in via autonoma, quale professionista”*.

Secondo la prospettazione difensiva di parte reclamante, non è condivisibile l'assunto secondo il quale non potrebbe accedere alla procedura di liquidazione colui il quale non abbia un attivo da destinare ai creditori e nemmeno un potenziale reddito futuro da lavoro, purché abbia quantomeno cercato un'occupazione, in quanto attualmente disoccupato.

In ogni caso, afferma parte reclamante, *“il S. [redacted] ha messo a disposizione l'unico bene di cui è proprietario, un motociclo marca Honda targato MI 759964, valutato Euro 1.422,00”*: dal doc. 11 bis di parte istante, si desume che dalla copia stampata del sito internet specializzato Moto.it la quotazione del veicolo usato Enduro Stradale Honda Transalp 600, immatricolata nell'anno 1989, è appunto pari a € 1.422,00.



Ai fini della decisione di tale motivo di reclamo, quindi, si deve in primo luogo verificare se nel patrimonio del debitore esista un qualche valore patrimoniale, se pure esiguo: se esistesse, infatti, il S. [REDACTED] dovrebbe essere senz'altro ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Quanto alla reale presenza di attivo liquidabile all'attualità, il Collegio ritiene di dover condividere il giudizio negativo espresso dal giudice di prime cure, trattandosi di un mero valore astratto e non reale e concreto, posto che non vi è in atti una perizia di stima anche sommaria, che tenga conto delle condizioni venali, in base al chilometraggio ed allo stato di usura ed obsolescenza del vetusto mezzo di trasporto, acquistato più di 30 anni fa e che pare essenzialmente destinato alla *derelictio* per anti-economicità, specie ove a seguito dell'apertura della liquidazione i costi di stima e di pubblicità da affrontare per le procedure competitive siano idonei ad erodere pressoché totalmente questo valore di partenza.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il realizzo del motoveicolo – quale unico patrimonio prontamente liquidabile in assenza di ulteriori redditi - non sarebbe in grado neppure di pagare i costi prededucibili di funzionamento del compenso dell'OCC e dell'eventuale liquidatore dei beni nominato.

Del resto, a ben guardare, quel bene non potrebbe nemmeno essere oggetto di pignoramento e, quand'anche lo fosse, la relativa espropriazione non potrebbe giungere al suo esito naturale consistente nel realizzo del bene al fine del soddisfacimento dei creditori.

Da una parte, infatti, l'art. 518, co. 1, c.p.c. consente all'ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento dei soli beni che abbiano un "presumibile valore di realizzo", di talché, in presenza di beni materiali privi di valore economico, l'ufficiale giudiziario dovrebbe astenersi dall'iniziare un processo esecutivo che ingenererebbe esclusivamente costi con ulteriore aggravio della posizione del creditore, già insoddisfatto della pretesa come portata da un titolo esecutivo.

Ove poi, nel corso dell'esecuzione forzata, risultasse che "*non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo*" la stessa dovrebbe necessariamente chiudersi a norma dell'art. 164 *bis* disp att. c.p.c.

Ci si deve quindi chiedere se il debitore possa accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio allorquando, come nel caso di specie, non potrebbe nemmeno subire un'espropriazione forzata, in assenza di beni utilmente aggredibili.



Secondo la difesa di parte reclamante, in tal senso deporrebbero ragioni testuali, sistematiche e teleologiche così compendiabili: a) la durata minima quadriennale della procedura liquidatoria, consente che le poste attive sopraggiungenti in tale arco temporale potranno essere messe a disposizione del ceto creditorio, integrandosi l'inventario in caso di beni e crediti sopravvenuti, ovvero in caso di utilità future ex art. 14 *undecies* legge n. 3 del 2012; b) la possibilità di assimilare la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore civile ad una procedura di fallimento in proprio; c) il fatto che il nuovo art. 283 CCII preveda espressamente la concessione dell'esdebitazione al debitore incapiente, che non sia in grado cioè di offrire alcuna utilità ai creditori.

Nessuno di tali argomenti coglie nel segno.

Dal punto di vista testuale, la legge sul sovraindebitamento impone l'acquisizione all'attivo liquidabile dei beni o dei redditi "sopravvenuti" nei quattro anni successivi determinando una "integrazione" dell'inventario, espressioni che chiaramente indicano, nella fisiologia dell'istituto, che al tempo dell'apertura beni e redditi devono già sussistere.

Per quanto suggestiva, poi, l'assimilazione, sotto tale profilo, della procedura di liquidazione del patrimonio al fallimento in proprio non risulta corretta.

In considerazione della diffusività del potenziale danno economico che un'impresa insolvente può determinare nel mercato in cui opera, in considerazione della pluralità dei rapporti commerciali da essa intrattenuti, il fallimento ha la precipua funzione – oltre che di tentare di ripagare i propri creditori con l'attivo che si va via via realizzando – di estromettere dal mercato l'impresa il cui esercizio determina esclusivamente perdite che, in ultima analisi, sono pagate dai creditori insoddisfatti.

Tale operazione di esclusione determina, evidentemente, a sua volta un costo, di cui la collettività si fa carico (si tratta dei fallimenti cc.dd. "a zero", in cui i costi preveducibili sono sostenuti dall'Erario), costo che non è giustificato né giustificabile allorquando le dimensioni dell'impresa (v. art. 1, co.2, l.f.) ovvero del debito insoddisfatto (v. art. 15, ultimo comma, l.f.) sono troppo esigui per giustificare l'introduzione di una procedura concorsuale.

Nelle procedure di sovraindebitamento, viceversa, tale finalità di esclusione dal mercato non risulta presente perché già dal punto di vista assiomatico – oltre che pratico, trattandosi di debitori civili – tali procedure si applicano, in via residuale a tutti i debitori non suscettibili di fallimento e, quindi,



come tali, non in grado, generalmente, di produrre con la loro presenza un danno economico nel mercato.

Certo, il beneficio dell'esdebitazione determina, genericamente, un beneficio per la collettività in quanto consente di recuperare il debitore alla produzione di un reddito con effetti indiretti sul sistema, ma il fatto stesso che tale beneficio non sia sempre automatico ed anzi possa essere escluso in relazione alla meritevolezza del debitore segnala chiaramente che la prima finalità della normativa è quella di un soddisfacimento concorsuale delle ragioni dei creditori con tutte le sostanze presenti e future (nei limiti di un quadriennio) del debitore.

Conseguentemente, siccome anche le procedure di sovraindebitamento hanno un costo, la collettività – in mancanza, lo si ripete, della potenziale diffusività dei danni che l'agire economico del debitore civile può determinare – può decidere di non sostenerlo e di imporre che le spese necessarie per ottenere, conclusivamente, l'agognato effetto esdebitativo siano sostenute dal debitore, qualora sia in grado di pagare, almeno in parte, i propri creditori.

Inoltre, nemmeno il richiamo al disposto di cui all'art. 283 CCII è pertinente.

L'art. 283 CCI che si occupa del “debitore incapiente”, infatti, consentendo l'esdebitazione in assenza di una pur minima utilità, per la sua portata estremamente innovativa e “di rottura” nel sistema non pare suscettibile di applicazione anticipata né di plasmare di sé l'interpretazione del dato normativo esistente oggi, alla luce della tendenza evolutiva dell'ordinamento.

La norma prevede infatti che il debitore persona fisica “meritevole” che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta; a norma del comma 7 il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore nonché l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

La *ratio* della norma è quella di offrire una “*second chance*” a soggetti che non avrebbero alcuna prospettiva in concreto per superare lo stato di sovraindebitamento, al fine di rimettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi; peraltro, il possibile effetto distorsivo della disposizione segnalato in dottrina è nel senso che, in dichiarato contrasto con le finalità di reinserimento dell'esdebitato nel circuito economico reale al fine di consentire la produzione di nuova ricchezza, il debitore potrebbe essere incentivato a non produrre nuove utilità economiche quantomeno per i primi quattro anni, al fine di non perdere il beneficio acquisito.



Viene infatti fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito, secondo una vera e propria reviviscenza che fa risorgere e rende esigibile il predetto obbligo, laddove entro quattro anni dal decreto del giudice sopraggiungano utilità rilevanti – non essendo considerati tali i finanziamenti – in modo da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

A norma del comma 9 l'OCC deve vigilare nei quattro anni successivi:

- sulla tempestività del deposito della relazione di cui al comma 7, in quanto il giudice nel decreto indica il termine e le modalità con cui il debitore deve presentare una relazione annuale in ordine alle sopravvenienze rilevanti: tuttavia la revoca del beneficio è prevista solo “ove la relazione sia positiva” quanto all'esistenza delle predette utilità e quindi il mero omesso deposito non comporta la decadenza dal beneficio;
- se il giudice ne fa richiesta, per agevolare il controllo nel quadriennio successivo spetta appunto al medesimo OCC effettuare l'accertamento a mezzo di indagini patrimoniali necessarie ed utili per verificare in capo al debitore l'esistenza di sopravvenienze attive rilevanti ai fini della revoca del beneficio, ovvero il persistere delle condizioni.

All'attualità risulta assente nella normativa della liquidazione del patrimonio ex legge n. 3 del 2012 una “procedimentalizzazione” ed un controllo delle sopravvenienze successive a fini esdebitatori, circostanza che quindi non rende ad oggi applicabile l'istituto (essendo cosa ben diversa l'integrazione dell'inventario secondo le utilità sopravvenute nella liquidazione).

Viceversa, l'apertura della liquidazione determinerebbe, ad oggi, la necessità di stilare uno stato passivo, in mancanza di qualsiasi previsione assimilabile all'art. 102 l.f., attività del tutto inutile e superflua in mancanza di un qualsiasi attivo liquidabile.

In ogni caso, l'art. 283 CCII postula un controllo di meritevolezza in concreto, ma il debitore S. [REDACTED] per quanto detto sopra non risulta meritevole in concreto a fini esdebitatori, quindi *a fortiori* tale norma, ancora non entrata in vigore, non potrebbe essere invocata per consentire l'apertura della liquidazione.

In conclusione, con tali precisazioni in diritto, sul punto va confermato il profilo di inammissibilità rilevato dal giudice di prime cure, con conseguente rigetto del reclamo.

4. La carenza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio.



Secondo l'art. 14 ter comma 5 legge n. 3 del 2012, *“la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.”*

Ritiene il Tribunale che al momento della presentazione del piano il debitore non abbia messo l'OCC nella condizione di ricostruire compiutamente il patrimonio liquidabile, sottacendo il fatto che – come emerso solo dopo dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 19.2.2020, prodotto in copia in udienza – S. [REDACTED] aveva rivendicato nei confronti della [REDACTED] srl *“l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 2005, chiedendo la regolarizzazione del rapporto ed il pagamento di differenze retributive e contributive maturate”*; in proposito, è stata riconosciuta a titolo transattivo della controversia insorta una somma lorda di € 65.000,00.

Tale posta attiva, lungi dal poter esser considerata una sopravvenienza o utilità di formazione futura e successiva rispetto alla domanda, trova fondamento in un fatto genetico del credito risarcitorio o restitutorio ben anteriore al deposito del piano datato 20.12.2019, quale aspettativa giuridica patrimoniale qualificata, che avrebbe dovuto essere esposta all'OCC e ai creditori nella domanda originaria.

Tuttavia, di tale rivendicazione salariale, non si trovava traccia ai fini della ricostruzione dell'attivo liquidabile né nella proposta – in cui il S. [REDACTED] si era limitato a far cenno di non essere mai stato assunto come dipendente da [REDACTED] nonostante le richieste, di aver prestato l'attività di grafico solo in favore della società committente quale lavoratore autonomo, di essere in cerca di nuova occupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a febbraio 2019 - né nella relazione particolareggiata, il che determina l'inammissibilità della domanda ex art. 14 ter ss. l. n. 3 del 2012.

Ove invece parte reclamante intenda che tale “nuova” posta attiva, di recente emersione, possa e debba essere posta a fondamento di un nuova, diversa ed integrata domanda di liquidazione del patrimonio, come pure deve evincersi dal verbale di udienza, deve ritenersi che tale richiesta sia inammissibile.

Sul punto deve infatti aversi riguardo al consolidato orientamento di questa Sezione, esposto nel provvedimento in sede di reclamo R.G. sovraindebitamento 155/2019, Pres. Est. Dott. Sergio Rossetti, cui deve farsi integrale richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. Att. comma 1 c.p.c. (quale precedente conforme), secondo il quale *“...tali affermazioni configurano una nuova domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio per la quale è funzionalmente*



competente il Tribunale in composizione monocratica...che il Tribunale non possa, in sede di reclamo ex art. 10, co. 6 l. 3/2012, esprimersi su una nuova istanza di liquidazione del patrimonio poiché, in caso contrario, si sottrarrebbe all'istante la possibilità di servirsi proprio del rimedio del gravame disciplinato dalla suddetta norma, ove, per una qualsiasi ragione, l'eventuale provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale contenesse statuizioni non condivise dall'istante".

La "sottrazione" della decisione di apertura al giudice monocratico funzionalmente competente determinerebbe infatti un'inammissibile violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio ex artt. 3, 24 e 111 Cost., imponendosi viceversa un'interpretazione della normativa conforme a Costituzione, onde consentire che il debitore possa beneficiare di un ulteriore e già previsto grado di giudizio, laddove - a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività - intenda dolersi delle statuizioni disposte in tema di spese necessarie al mantenimento ex art. 14 ter comma 6 legge n. 3 del 2012, ipotesi concreta pure frequente nella pratica.

Anche sotto tale profilo il reclamo va dunque rigettato, confermandosi la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di emissione del provvedimento di apertura del procedimento liquidatorio ex art. 14 *ter* ss. L n. 3/2012.

Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite, in assenza di un contraddittore necessario o reclamato, tale non essendo l'OCC, peraltro non costituito per mezzo di un difensore.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo proposto da M. [REDACTED] I. [REDACTED] S. [REDACTED];

-nulla sulle spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 20 febbraio 2020.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott. Sergio Rossetti

